

XXIII.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Lettura e svolgimento della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci — Presa in considerazione della medesima — Adozione della proposta del Senatore Alfieri per il rinvio dell'esame della legge del Senatore Matteucci ad una Commissione, la cui nomina è deferita all'Ufficio di Presidenza — Discussione sul progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'armamento della Guardia Nazionale — Discorsi dei Senatori Martinengo e Siotto Pintor, cui rispondono il Ministro dell'Interno, ed il Senatore di San Martino (Relatore) — Chiusura della discussione generale — Ordine del giorno del Senatore Martinengo — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno, e del Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 1 e 2 e del progetto, non che dell'ordine del giorno Martinengo — Relazione sui titoli del Senatore Mazara — Giuramento dello stesso — Discussione del progetto di legge per la composizione della Corte di Assisie — Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Arnulfo — Parole del Ministro suddetto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Municipio di Cagliari di n. 10 copie dell'*Elogio funebre del generale Alberto Ferrero Della Marmora*, scritto dal prof. Vivanti;

Il Prefetto di Cosenza di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale*,

Il Ministro degli Affari Esteri di n. 3 copie del *Quadro degli agenti consolari di S. M. il Re d'Italia all'estero* al 1 luglio 1863.

**SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
INIZIATA DAL SENATORE MATTEUCCI.**

Presidente. L'ordine del giorno porta lo svolgi-

mento della proposta di legge iniziata dal signor Senatore Matteucci.

La parola è al signor Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Limitandomi a ciò che prescrive il regolamento, io non farò che leggere il progetto di legge da me proposto, non volendo certamente ripetere di nuovo gli argomenti stessi coi quali presi a dimostrare che credevo questa legge opportuna e combinata in maniera da soddisfare ad un bisogno universalmente sentito.

Ricorderò solamente al Senato, che se mi sono indotto a profittare di nuovo delle facoltà che mi concede l'articolo 10 dello Statuto, ho ciò fatto perchè la legge che presento ora, era stata preparata in seguito ad un ordine del giorno della Camera che mi aveva invitato di preparare una legge generale e organica sull'istruzione pubblica; e soprattutto poi l'ho fatto, eccitato dalle parole benevoli con cui il Presidente del Consiglio nel giorno in cui si discuteva il bilancio dell'istruzione pubblica mi invitava a profittare dell'iniziativa parlamentare e a presentare questo progetto di legge che

anche sotto il lato finanziario si presenta molto utile allo Stato.

(Qui il Senatore Matteucci dà lettura del progetto di legge, preceduto da una relazione che sarà stampata insieme al progetto stesso.) (V. atti del Senato N. 46).

(Finita la lettura, il Senatore Matteucci soggiunge:)

Segue al progetto una tabella, la quale porta, come si dice nella legge stessa, gli stipendi degli impiegati e se piante dell'amministrazione centrale e provinciale. Vi è finalmente un prospetto il quale dimostra le economie che sono una conseguenza necessaria della legge stessa. Alcune di queste economie risultano dalla diminuzione del personale degli impiegati come quelle che riguardano l'amministrazione scolastica. Così dirò che noi spendiamo oggi nell'amministrazione scolastica 1,223,000 lire e che se la legge attuale dell'amministrazione scolastica fosse applicata a tutto il Regno spenderemmo almeno un milione e mezzo. Invece secondo questo progetto la spesa dell'amministrazione è ridotta a 663 m. fr. Quanto poi all'istruzione secondaria dirò che gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del bilancio, danno una spesa di lire 3,311,562. Ora i dodici istituti secondari voluti dalla mia legge e che resterebbero a carico dello Stato, fissando a 50,000 lire la spesa di ognuno di essi, ciò che è una somma anche al di sopra di quella che sicuramente, e facendo bene, sarebbe spesa, portano un carico di 600 mila lire. L'art. 11 del mio progetto porta anche la spesa di lire 300,000, ed ho messo un fondo a calcolo di 100,000 per le ispezioni; di modo che le due somme che nel sistema attuale risultano di 4,535,370 sono ridotte a 1,663,921. Capisco che una porzione di questa riduzione ricade sulle provincie: ma se si considera che non pochi dei nostri licei attuali hanno 10 o 15 scolari l'uno, s'intende chiaramente che un numero molto minore d'istituti ben stabiliti servirebbe di certo non solo a fornire un'istruzione migliore in certe provincie, ma anche ad attirare molti degli alunni dalle provincie vicine agli istituti dello Stato, dispensando così da istituirne altri simili le provincie le quali potrebbero invece avere delle buone scuole tecniche.

Credo che la legge abbia una tale importanza per lo scopo per cui è destinata e sia stata tanto studiata, da meritare l'attenzione dei miei colleghi.

Presidente. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè letta e sviluppata.

Chi ammette questa presa in considerazione, sorga.
(È presa in considerazione.)

Ministro della Pubblica Istruzione. Domando la parola.

Presidente. Su questa materia non vi può più essere discussione.

Ministro della Pubblica Istruzione. Per fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io non volevo che ripetere al Senato la dichiarazione che feci

altra volta in seduta privata, quando si diede lettura della stessa proposta di legge, cioè, che io mi riservò di presentare due progetti di legge precisamente sull'argomento medesimo trattato dal signor Senatore Matteucci vale a dire sulla riforma del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e particolarmente dell'amministrazione dell'istruzione secondaria.

Il Senato sa essere da tutti riconosciuto il bisogno di provvedere a queste due parti della scolastica amministrazione, e la Commissione istituita col decreto reale del 22 marzo ultimo per un'inchiesta generale sulla pubblica istruzione, si sta, a mia preghiera, occupando ora di questi due progetti.

Se io non li ho ancora presentati al Senato, si è perché io li volevo confortare dei lumi della Commissione, ed anche perchè mi pareva che coll'ingombro di progetti che attualmente vi è presso le due Camere, non vi fosse poi tanta premura, non potendo essere discussi nel periodo della sessione.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. Io non credo che su questo argomento sia ora il caso di sollevare discussioni.

Senatore Matteucci. Allora rinuncio alla parola.

Presidente. L'articolo 72 del nostro regolamento porta che, la proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'articolo 21.

L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute, e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

Pel preventivo esame, la pubblica discussione, e la deliberazione della proposta si seguiranno le norme segnate nei capi quarto e quinto del presente regolamento.

Ora resta a determinare se questa proposta debba rimandarsi agli Uffici, ovvero ad una Commissione speciale.

La via normale sarebbe quella degli Uffici, epperò se non vi è osservazione in contrario io riterrò essere nell'intenzione del Senato che questa proposta segua il processo ordinario...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io faccio solo osservare che al punto in cui siamo della sessione, la via degli Uffici sarebbe, secondo me, una vera finzione. Trovandosi ora il Senato in numero cotanto limitato, se essa venisse demandata agli Uffici credo vi sarebbe impossibilità di discuterla utilmente, onde penso essere meglio nominare una Commissione speciale.

Presidente. Vi ha una proposta formale del Senatore Alfieri per rimandare questo progetto di legge ad

una Commissione, la quale dovrebbe essere nominata nei termini stabiliti dall'articolo 21 del nostro regolamento, che leggerò.

Art. 21.

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o di più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

« 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

« 2. Per elezione e squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

« 3. Per nomina fatta dal presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

« 4. Per estrazione a sorte. »

Nel caso dunque che il Senato accetti la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri per la nomina di una Commissione speciale, essendovi quattro mezzi per comporla, converrà che si decida per quella forma che crederà più conveniente.

La prima è quella che si faccia per squittinio di lista; ma allora s'incontrerà la difficoltà stessa accennata dall'onorevole Alfieri, vale a dire lo scarso numero dei signori Senatori negli Uffici.

Senatore **Farina**. Domanderei che si votasse la massima prima e poi la forma.

Presidente. Allora metterò ai voti la massima.

Si tratta secondo la proposta del Senatore Alfieri di decidere se si voglia commettere ad una Commissione speciale, di cui poscia s'indicherà la formazione, l'esame della proposta di legge del signor Senatore Matteucci.

Chi intende di deferire ad una Commissione speciale l'esame della proposta di legge Matteucci, si alzi.

(Approvato.)

Ora bisogna decidere qual forma si voglia prendere.

La forma, come dicevo poc'anzi dello squittinio di lista che è la prima, presenta la difficoltà accennata, dall'onorevole Alfieri, vale a dire che essendo pochi i signori Senatori presenti negli Uffici, questo squittinio di lista sarà il prodotto di pochi voti.

Varie voci. Se ne incarichi la presidenza

Presidente. Intende il Senato di deferire all'Ufficio di presidenza la nomina di questa Commissione?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Riguardo al numero dei componenti la medesima, si intende lasciato all'arbitrio della presidenza, oppure vuole definirlo il Senato stesso?

Voci. Alla presidenza.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta di

deferire all'Ufficio di presidenza la nomina di questa Commissione, lasciando anche alla medesima di definire il numero dei membri che debbono comporla.

Chi approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ARMAMENTO
DELLA GUARDIA NAZIONALE.
(V. *Atti del Senato*, N. 25.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo all'armamento della guardia nazionale.

Pregherò il signor Ministro dell'Interno di volermi dire se intende che la discussione si porti preferibilmente sul progetto dell'Ufficio Centrale, ovvero sul progetto del Ministero.

Ministro dell'Interno. Non ho alcuna difficoltà a che la discussione segua sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale. (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori: io sento il bisogno di fare alcune riflessioni intorno a questo progetto di legge.

Io non muoverò parola intorno allo scopo di questa spesa, che noi dobbiamo approvare, giacchè io sono quant'altri mai persuaso dell'utilità dell'istituzione della guardia nazionale in genere, ed io nutro tutta la fiducia che quando il destino ce lo permetta, la guardia nazionale sarà valido appoggio al nostro valoroso esercito nella liberazione delle due provincie che ancora mancano al compimento della nostra patria.

Io dovrei fare osservazioni sul modo con cui furono attuati i contratti di acquisto di fucili; e se in fatto ascoltassi le voci diffuse nel paese certo non potrei trovar parole di lode.

Lo stesso Ufficio Centrale nella sua relazione lascia molta incertezza sulle pratiche avute e sullo scopo ottenuto; se quell'armamento possa poi essere valido, possa veramente giovare allo scopo che il Governo si era prefisso.

Ma io mi limiterò a dire che il Ministero in questo affare fu più sfortunato che malvolente.

Nella fretta di secondare i desiderii delle provincie non ancora provvedute di armi non avrà forse portata tutta la necessaria scrupolosità nelle indagini che meritava secondo me, la spesa ingente che si faceva.

Io voglio e desidero occupare il Senato piuttosto di un altro argomento che mi venne suggerito dalle parole del primo articolo che tratta sulla competenza di

questo armamento. Ivi si dice, *compiere l'armamento della guardia nazionale*. Dunque una parte di questo armamento è stato sostenuto da altri, e naturalmente tutti sanno che i comuni al principio della istituzione e massime dopo la liberazione dallo straniero, ebbero di primo slancio a provvedere armi alle loro guardie nazionali, sia con tacita, sia con espressa riserva che venisse loro compensata la spesa dall'Erario.

Se leggiamo la legge del 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale l'articolo 60, secondo il mio giudizio, mette a carico dello Stato l'armamento.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Senatore Martinengo. L'articolo 74 della legge stessa prescrivendo le spese che sono a carico dei Comuni, e non includendo in queste l'armamento, si fa vieppiù palese che questo era escluso.

Io quindi desidererei di proporre al Senato un ordine del giorno, il quale tutelasse gl'interessi dei Comuni che ebbero per quest'armamento ad incontrare spese gravi e tanto più gravi relativamente ai loro mezzi, onde venga pur tempo in cui sia a loro fatto il rimborso di queste somme.

Così pure l'ordine del giorno che intendo di sottoporre al Senato includerebbe anche un provvedimento per la conservazione delle armi assegnate alla guardia nazionale, poichè provvedere le armi, e poi abbandonarle all'incuria, come pur troppo in alcuni luoghi avviene, sarebbe gettare il denaro, e non avere poi a tempo opportuno le armi stesse disponibili.

Se quindi nella discussione generale si svolgeranno altri principii io mi riservo dopo a proporre l'ordine del giorno.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto Pintor.

Senatore Stotto Pintor. Onorandi Senatori.

Io sono dispiacente di essere venuto quasi impreparato a una seria discussione.

E tuttavia la proposta dell'onorevole mio amico Senatore Martinengo mi sembra non del tutto indegna della benevola vostra attenzione.

Ho sempre udito a dire che la giustizia è eguaglianza. Nè questo solo, ma essa è il fondamento, l'unico fondamento del diritto. Or se sia vero che molta o poca parte de' Comuni dello Stato ha sopportato il dispendio della provvigione de' fucili per lo armamento della guardia nazionale, conseguenza necessaria è l'una di queste due, che cioè o debbasi altrettanto fare dagli altri Comuni, o si debbano rimborsare quei primi.

Dolorosa cosa è poi lo scorgere come il Governo del Re si sia impegnato in una tanto enorme spesa, senza punto curare il consenso del Parlamento. È l'ultima espressione, lo dirò francamente, è l'ultima espressione dell'arbitrio governativo!

E perchè poi? Perchè armi e armi e niente altro che armi da tutte parti si gridava. Ma se ciò era motivo giusto di chiedere la legge, al più certo era cattivo pretesto di antivenirla.

Io non sono inchinevole ai bill d'indennità, avve-

gnachè essi mi rendano l'immagine di quei facili perdoni co' quali i fucchi genitori si fabbricano le tante volte di propria mano i figli scapestrati (*Mariti generali*). E se le condizioni dell'Italia fossero altro da quello che sono, io vorrei esortare il Senato a qualche forte e vigorosa risoluzione.

Molto più che, chi guardi il ragionamento dell'Ufficio Centrale, in tutto questo negozio di fucili si è andato un po' colla testa nel sacco.

Ognuno di noi infatti può avere avuto sott'occhio una rimostranza del marchese Cusani da Milano, l'un de' fornitori di fucili che l'Ufficio Centrale vorrebbe ora ricusare dopo essere stati esibiti, consegnati, lodati, accettati, distribuiti. Io dico rimostranza, e dovrei meglio dire minaccia. Pognamo che i magistrati facciano ragione al Cusani; lo Stato avrà buttato circa due milioni di lire!

Contuttociò a scusa del suo operato il Ministero adduce un fatto che è nella coscienza di tutti gli italiani. La forza, o signori, vale tanto più, quanto essa è più sentita. E la forza dell'Italia non è soltanto l'esercito, il quale sebbene sia fedelissimo e prode se altri mai, non prima d'altri due lustri almeno potrà essere messo al pareggio degli eserciti della Russia, della Francia, e meno ancora dell'Austria, di questo possente Impero che se non fosse quella perpetua permanente violazione della nazionalità, per la perizia de' suoi generali, per la disciplina dei suoi soldati, sarebbe, per giudizio d'uomini competenti, il primo stato militare del mondo.

La forza dell'Italia non è nemmeno la diplomazia, sia perchè le durissime condizioni sue la costringono a una alleanza quasi esclusiva (e voi sapete quale), sia perchè, dicasi o si scriva quello che si vuole, il sussidio migliore della buona politica sono le armi buone.

Quale è dunque la vera forza, la forza inesauroibile e invincibile dell'Italia, o signori? Diciamola nettamente la parola; perchè esiteremo noi? La forza viva dell'Italia è la rivoluzione!

Invano molti (non troppi invero) confidano nella Francia; la quale se desidera o meglio se tollera l'Italia franca dal dominio austriaco, non volle mai, non vuole, nè mai vorrà una e grande.

Ci fanno sorridere di buona voglia coloro i quali disfogano la bile contro l'Imperatore, quasichè egli possa tutto che egli vuole.

Napoleone III che ne sa più e meglio di tutti i francesi ben vorrebbe, fortificando l'Italia e rendendola a sé propizia co' benefici, assicurare cogli interessi della sua dinastia, che Dio conservi, gli interessi della civiltà mondiale. Ma non si rompono a un tratto le tradizioni dei secoli, e se vi ha una opinione pubblica nell'Italia, ve ne ha pure un'altra nella Francia, alla quale primo tra tutti l'Imperatore dee inchinare e servire.

Or bene, vogliamo noi che l'Imperatore abbia mezzo opportunissimo e decisivo di sottrarsi all'imbarazzo nel

quale si trova, a questa contraddizione perpetua tra il fatto e il principio sul quale riposa l'Impero? Facciamogli, secondochè si suol dire, il ponte d'oro; facciamo ch'ei possa un bel giorno dire alla Francia: l'Italia è possente a prendere il fatto suo pure a nostro dispetto!

Ma perchè ciò sia, giova, io lo ripeto, conoscere onde ci venga la forza. Or se l'Italia è nelle armi inferiore a tre de'grandi potentati dell'Europa, tutti insieme li vince nella forza espansiva della rivoluzione. Concittadini di Nicolò Macchiavelli, di Francesco Guicciardini, del Cardinale Mazzarini, noi dovremmo intendere una buona volta che la rivoluzione armata, guidata, regolata e comandata dall'eletto della nazione, è tale uoa forza, che, quando sia posseduta da un popolo di ventidue milioni, è capace di braveggiare tutti i pericoli, vincere tutte le resistenze, sormontare tutti gli ostacoli.

Presidente. Scusi signor Senatore....

Senatore Siotto Pintor. Un momento, voglia lasciarmi dire, perocchè io non esco mai dal seminato (*Harità*).

Presidente. Sarebbe meglio ch'ella si restringesse al tema.

Senatore Siotto Pintor. Sono sul finire. Come vedete, o signori, il principio politico soprasta qui di gran lunga alla ragione economica. Se verrà tempo in che io abbia a dare un voto di sfiducia agli uomini del Governo, non sarà mai allora che, pure operando non al tutto costituzionalmente, abbiano d'altra parte renduto omaggio alla volontà nazionale.

Per questo motivo, e soltanto per questo motivo, io dichiaro che darò il mio suffragio alla legge che ci è proposta.

Ministro dell'Interno. Io non scenderò ad occupare il Senato per difendere l'operato dei vari Ministeri che si sono succeduti al potere in quanto concerne la provviata delle armi per la Guardia nazionale, imperocchè credo che qualunque di questi onorevoli miei predecessori qui si trovasse, non potrebbe non riconoscere come i procedimenti del Governo sieno stati tali da lasciar desiderare che fossero diversi o che si avesse potuto incominciare dal preventare un progetto di legge.

Se non che, come già è stato avvertito, le circostanze nelle quali si è dovuto provvedere a questo armamento, le continue premure che erano fatte dal Parlamento ai Ministri, la difficoltà di formarsi un criterio intorno ai termini precisi che avrebbero dovuto dar base ad un progetto di legge, hanno trattenuto i vari Ministeri dal cominciare da questo, che sarebbe stato il regolare procedimento in tal faccenda.

Ciò promesso, lo farò osservare come nella stipulazione di questi contratti sia sempre stato intendimento di tutti i Ministeri di guarentire quanto più fosse possibile l'amministrazione dello Stato.

Infatti sono stati dal Ministero dell'Interno richiesti collaudatori al Ministero della Guerra; come i contratti sono stati registrati alla Corte dei Conti ad eccezione

di alcuno che il Ministero attuale avendo trovato non registrato quando venne al potere, ha creduto di non assumere sulla sua responsabilità di ordinarne la registrazione, perciò ha creduto che meglio convenisse sospenderne l'esecuzione ed affrettare quanto più fosse possibile la discussione di questa legge.

E tanto è vero che il Ministero ha portato una scrupolosa attenzione nella esecuzione e stipulazione di questi contratti, che parecchi di essi stipulati, come l'Ufficio Centrale ha notato, sono stati rescissi, e quello cui l'onorevole Siotto Pintor alludeva, era esso pure stipulato in termini tali da dare oggi al Governo argomento per rifiutare la consegna dei fucili appunto perchè gli è sembrato che questa consegna non fosse conforme alla stipulazione ed al patto.

Ora mi pare che questo sia un argomento piuttosto in favore che contro l'operato del Ministero, perocchè dimostra come il Ministero attuale sia stato sollecito dell'interesse delle finanze, col rifiutare la consegna dei fucili che non corrispondevano per la loro qualità alle stipulazioni del contratto, e che erano giudicati essere di un valore inferiore a quello pattuito, essendo stati giudicati del valore di circa 15 lire mentre nel contratto mi pare che fossero di 27.

E ritengo che questo fatto sia anche una dimostrazione a favore del Ministero che stabilì il contratto, perchè se questo fosse stato male stipulato, noi non potremmo ora trovare abbastanza argomento per non accedere giuridicamente alle pretese del fornitore.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Finalmente noterò al Senato come l'onorevole Senatore Siotto-Pintor conchiudendo col dimostrarsi favorevole al progetto di legge, io possa esser dispensato dal proseguire nell'ulteriore discussione politica, che ha intrapreso, e nella quale dovrei avere il dolore di non trovarmi d'accordo con lui. Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Martinengo, nella guisa stessa che l'accettai nell'altro ramo del Parlamento, il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettarla anche nel Senato perchè credo io pure che convenga definire questa questione.

Il Ministero ha preso impegno nell'altro ramo del Parlamento di presentare un progetto di legge, non tanto intorno alle spese dell'armamento della Guardia nazionale, quanto per sopperire in modo migliore alla conservazione delle armi.

Faccio un'ultima osservazione ed è che non ho nessuna difficoltà di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, avendo dichiarato che nel momento attuale il contratto cui si riferirebbe la soppressione proposta, non potrebbe più aver esecuzione finchè pende la lite; anzi spero che questo contratto non debba essere eseguito, perchè ho fiducia nel buono diritto del Governo del Re. Ma qualora la sorte ci fosse contraria, sarebbe dovere del Governo di prendere quelle misure, che credesse opportune, e venire, qualora ne fosse il caso, a sottoporre alle deliberazio-

ni del Parlamento il suo operato. Non credo però che questi motivi esistano per gli altri contratti, in parte eseguiti, in parte in via di esecuzione.

Presidente. La parola spetta al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale aveva un compito molto arduo da soddisfare; si trattava di una grande provvista di fucili fatti in fuori dell'andamento ordinario delle regole di contabilità; il Ministro aveva dovuto provvedere sotto la sua responsabilità, tratto a ciò per pressione grandissima che pesava sopra di lui.

Se l'Ufficio Centrale si fosse proposto unicamente di far prevalere l'osservanza della legge, avrebbe immediatamente opinato per il suo rigetto, imperocchè non sarebbe possibile l'ammettere, che uno Stato ben ordinato provveda in casi così gravi, senza che le prerogative del Parlamento siano esercitate. Ma pur troppo la pressione che ha pesato sui Ministri era conosciuta da tutti; noi tutti sapevamo da lungo tempo, che per essa il Ministero procedeva all'acquisto d'armi, e nessuno è venuto a richiamare l'attenzione dei Ministri sulla responsabilità che incontravano, a far sentire loro che se proseguivano nella via intrapresa, sarebbero tenuti contabili del fatto loro.

Quindi una ragione di buona fede, una ragione di moralità, dirò, imponeva all'Ufficio Centrale di non venire con questioni di questa fatta a portare una perturbazione nell'andamento del Governo.

L'Ufficio Centrale per altra parte era convinto, che indirizzandosi francamente al Ministero, avrebbe dal medesimo ottenuti gli schiarimenti necessari per vedere quale giudizio si dovesse portare sull'esecuzione di questi contratti, e sulle precauzioni prese nel fare i contratti medesimi, ed è in seguito alle informazioni che si ebbero, esaminando minutamente le carte, che esistevano presso il Ministero, che si è potuto venire a riconoscere, che in fatti benchè per la fretta si fosse dovuto eccedere in qualche contratto sul prezzo, che si sarebbe ottenuto andando con maggior lentezza, con maggior cautela, tuttavia non si potesse assolutamente venire a mettere fuori la questione di responsabilità.

Un solo contratto, come la relazione dice, era poco conforme a questo intendimento, ed è quello di cui l'Ufficio Centrale non propone l'ammissione.

Ora a questo riguardo l'Ufficio Centrale procedè con una certa franchezza, anche maggiore di quella, che si è dimostrato da coloro che hanno parlato del contratto medesimo, in quanto che è evidente, che nessuno ha i diritti verso lo Stato, se non in quanto la legge, che si tratta di votare, li creerà poichè il Ministero da per sé solo può fare atti sotto la sua responsabilità, ma non impegna lo Stato.

Quindi il pericolo, che si è indicato, che lo Stato possa trovarsi esposto a dovere pagare in virtù di sentenza dei tribunali non sussiste menomamente. Le sentenze dei tribunali possono colpire colui che avrà

fatto il contratto, ma non lo Stato che non è intervenuto.

Se coll'andar del tempo si proseguirà a far contratti di questa natura, io credo in modo indubitato che il Parlamento farebbe prevalere il suo diritto, e sarebbe fermissimo nel negare ogni qualsiasi approvazione a contratti che si facessero in tal guisa. Io credo del pari che abbiamo già dato un esempio di moderazione assai grande ammettendo quei contratti sui quali non vi era una ragione assoluta e perentoria di fare osservazioni. Quindi non credo assolutamente, mettendomi, come ci siamo messi tutti noi, una mano sulla coscienza, che sia il caso di andar oltre a quello che l'Ufficio Centrale vi propone di fare. È un apprezzamento piuttosto morale, dirò così, che d'altra natura, ma è un apprezzamento al quale l'Ufficio Centrale deve in un modo perentorio ed assoluto attenersi, ed al quale, per soddisfare alla fiducia che il Senato ha riposta in lui, esso non crede di poter fare a meno di invitare il Senato d'associarsi.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo erano pure state oggetto di discussione nell'Ufficio Centrale. Si è esaminato primieramente se fosse da fare qualche osservazione sulla restituzione delle spese fatte da una gran quantità di Comuni italiani per l'acquisto di fucili. Un diritto positivo non c'è, la legge sulla guardia nazionale non provvede all'armamento, non dispone cosa alcuna in modo obbligatorio; obbliga i Comuni a conservare le armi che sono date loro, niuna altra disposizione è espressa; intendendo con ciò la legge che se il Governo vuole che le milizie comunali siano armate, non ha altro modo d'azione che quello di somministrare i fucili. Ma se il Governo non crede di provvedere con una certa attività a questa bisogna, non è nemmeno astretto a farlo dalla legge generale della guardia nazionale; potrebbe esserlo da altre leggi particolari, ma nel caso presente queste non ci sono.

Quindi ogni qual volta i Comuni hanno fatto acquisto di fucili, hanno volontariamente provveduto ad un oggetto che non era obbligatorio, ad un oggetto che manifestava evidentemente il loro patriottismo; questa è la sorte della maggior parte dei Comuni del Piemonte, dove la guardia nazionale fu quasi tutta armata a spese dei Comuni; è la sorte dei Comuni delle provincie lombarde, e principalmente della provincia di Brescia, alla quale appartiene l'onorevole Senatore Martinengo, i quali con un esempio rarissimo di amor patrio, degno dei maggiori encomi, hanno sopportato gravi sacrifici per armare immediatamente tutta la Guardia nazionale della provincia.

Ma la legge presente non porgeva nessuna occasione di venir a risolvere una questione di questa fatta: è sembrato perciò molto più prudente all'Ufficio Centrale di riservare questa questione a quando si fosse potuto esaminarla maturamente, a quando si avessero dati positivi di tutte le spese incontrate da tutti i Comuni ita-

liani senza nessuna eccezione, e si potesse apprezzare anche il carico che si verrebbe ad imporre alle finanze.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Di San Martino. In quanto alla conservazione delle armi, l'Ufficio Centrale è lieto di essere perfettamente d'accordo coll'onor. Senatore Martinengo, mentre nella relazione che è sottoposta al Senato anch'esso ha invitato il Ministero ad occuparsi di questa questione con la più grande alacrità.

È un fatto che quasi tutti i fucili consegnati alle guardie nazionali rurali in brevissimo tempo deteriorano in modo da non aver più alcun valore, e importa sommaramente di provvedere; ma c'è una difficoltà grande ed è che per conservare i fucili della Guardia nazionale, occorrono spese quasi equivalenti alle perdite che si hanno col deterioramento dei fucili medesimi.

Quindi è una questione ardua e spinosa che il Ministero ha da studiare e risolvere, questione però che sarebbe facilmente risolta, se l'istruzione pubblica, se lo spirito pubblico da molti anni avviato alle istituzioni liberali avesse già preparato il terreno, ma per necessità nei tempi che corrono bisognerebbe creare impiegati stipendiati onde provvedere a questo servizio, ed in mezzo all'immensa falange di stipendiati che si hanno, l'Ufficio Centrale va molto a rilento a raccomandare al Ministero che ne prenda de' nuovi, e converrà allora che studii qualche mezzo termine per provvedere a ciò, ed in conseguenza l'Ufficio per organo mio insiste nelle conclusioni per esso prese.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io certamente apprezzo le obiezioni dell'onorevole preopinante intorno all'effettivo diritto dei Comuni. Io però conservo la mia opinione che la questione sia già risolta combinando assieme due articoli 60 e 71 della legge, col primo de' quali si prescrive che il Governo provvederà all'armamento della Guardia nazionale e col secondo si dice che le spese A, B, C, saranno a carico dei Comuni, senza includere quella delle armi.

Del resto io non intendo farmi giudice in questa questione: accetto la dichiarazione che l'onorevole signor Ministro ebbe già a fare all'altro ramo del Parlamento, e mi permetto quindi di proporre al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge col quale sia fatta giustizia a quei Comuni del Regno che con proprio denaro fecero tutta o in parte la spesa dell'armamento della guardia nazionale, e così pure a preparare i mezzi più efficaci per ottenere la conservazione delle armi consegnate alle guardie stesse, e passa all'ordine del giorno. »

Io credo che mi sia permesso di aggiungere che parecchi Comuni, fra cui quello di Brescia, fecero una riserva allorchè obbedivano a questo slancio generoso nell'operare il loro armamento, e la fecero nel consi-

glio provinciale, che accettava di contrarre un prestito di 880,000 lire, peso gravissimo per una limitata provincia; ma non tanto grave per lo Stato.

Dichiaro però che questo non era il movente che mi ha fatto chiedere la parola, ma bensì una regola di giustizia generale pel paese.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io aveva testè accettato in genere l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Martinengo; mi dispiace ora il dover dire che non potrei più accettarlo nei termini in cui egli lo ha formulato, imperocchè credo che il Senato rispettando un sentimento che è nell'animo di tutti, quando eccitò il potere esecutivo a presentare al potere legislativo un progetto di legge per stabilire una massima legislativa in questo argomento che finora è stato controverso, almeno se non in diritto, in fatto, (e non lo contesterà il Senatore Martinengo, il quale prende da esso le sue mosse) lo fece, perchè niuno ignora che una parte di questo armamento si fece a spese dei Comuni e delle provincie, ed una parte a quelle dello Stato.

Per tale effetto io credo che l'onorevole Senatore Martinengo non avrà difficoltà a modificare l'ordine del giorno, come io mi permetto di pregargelo, nel senso di dire che questo progetto di legge debba intendere a determinare a chi debba spettare l'armamento in questione, mentre è naturale che una questione siffatta non la si può sciogliere per incidente, ma deve essere discussa a fondo. Pregherei perciò l'onorevole Senatore Martinengo a modificare in questo senso il suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Io credo che questa discussione, che è speciale, non possa aver luogo nella discussione generale. Io quindi prima interrogarei il Senato se vuol chiudere la discussione generale; dopo potrà il Senatore Martinengo, a suo tempo, riprendere la parola sul suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. L'ordine del giorno che sto per proporre anche colle modificazioni approvate dal sig. Ministro forse ha maggiore attinenza colla discussione generale, per cui se mi è permesso di continuare...

Presidente. La discussione generale dee versare sul merito della legge; del resto non è per niente pregiudicato.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al Senatore Martinengo per l'ulteriore svolgimento del suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Io forse avrò espresso male la mia idea; ma non era certo mio intendimento di dir cosa che non potesse essere accolta al sig. Ministro col dire *sia fatta giustizia*.

Il fare giustizia non vuol dire pagare, vuol dire

interpretare la legge come lo devv essere e fare poi quello che giustizia vuole.

Io del resto sono agli ordini del Senato.

Presidente. Allora intende di redigere nuovamente il suo ordine del giorno?

Senatore Martinengo. Appunto.

Presidente. Frattanto si potrà passare alla discussione degli articoli, riservando al sig. Senatore Martinengo la parola per l'ulteriore svolgimento della sua proposta e per la relativa discussione e votazione.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 18,664,332 per acquisto di fucili, all'oggetto di compiere l'armamento della Guardia Nazionale. »
(Approvato.)

Art. 2.

« La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno per gli esercizi 1862 63 64 come segue:

Esercizio 1862	L. 4,000,000 00
1863	« 8,000,000 00
1864	« 6 664,332 00

e sarà inserito fra le spese straordinarie, al capitolo *Armamento della Guardia Nazionale.* »

(Approvato.)

(Il signor Senatore Martinengo trasmette al banco della presidenza una nuova redazione del suo ordine del giorno.)

Dò lettura del nuovo ordine del giorno che propone il signor Senatore Martinengo.

« Il Senato invita il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge col quale sia definito con uniformità di trattamento fra tutti i Comuni dello Stato a chi spettino le spese dell'armamento della Guardia nazionale; e così pure a proporre i mezzi più efficaci per ottenere la conservazione delle armi consegnate alla guardia stessa, e passa all'ordine del giorno. »

Ministro dell'Interno. Non ho nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Presidente. L'Ufficio centrale lo accetta?

Senatore Di San Martino. L'Ufficio Centrale è estraneo a questa questione perchè avrebbe molte difficoltà per definire il punto in controversia. È una spesa gravissima quella dei fucili, spesa che diminuirà in ragione della diligenza che i Comuni metteranno a conservarli, e la negligenza crescerà gli obblighi che s'impongono al Governo.

Ministro dell'Interno. Coll'accettare quest'ordine del giorno, intendo solo prendere l'impegno di presentare al Parlamento un progetto di legge nel senso di definire uniformemente per tutto il regno la competenza delle spese di armamento della Guardia nazionale, senza però risolvere minimamente la questione di questa competenza, ma solo di far cessare una disuguaglianza

la quale certo non è conforme neppure ai principi sanciti dallo Statuto.

Presidente. L'Ufficio Centrale tenendosi estraneo a questo fatto, interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Martinengo.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola sul medesimo lo porrò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che ci sono ancora due progetti di legge all'ordine del giorno, e conseguentemente si continuerà la seduta.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio sul progetto di legge per lo armamento della guardia nazionale.

Votanti	80
Favorevoli	63
Contrari	17

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere il loro posto. Intanto darò la parola al signor Martinengo Leopardo per la relazione sui titoli di nomina a Senatore del sig. marchese Mazara.

Senatore Martinengo Leop. Con decreto 24 maggio decorso S. M. si è degnata di nominare Senatore del Regno il Marchese Cristoforo Mazara.

Il riferente, incaricato dall'Ufficio III. dell'esame dei titoli, rilevava che esso signor marchese paga oltre 3m. lire annue d'imposizione diretta, come dai prodotti certificati di contributo fondiario.

Siccome però essi certificati non facevano parola dell'altra prescritta circostanza relativa al tempo da cui si verifica il pagamento di tale imposta, così per compiere tal prova egli produsse attestazione di quattro onorevoli Deputati al Parlamento, appartenenti pur essi alle provincie meridionali, i quali assicurano che il suddetto pagamento è da lui soddisfatto da ben oltre tre anni.

Relativamente alla età, manca invero negli atti la fede di nascita, ma è evidente all'aspetto che il signor marchese Mazara ha varcati gli anni 40 voluti dallo Statuto.

Per le esposte cose credo di poter proporre al Senato la convalidazione della nomina del Senatore marchese Cristoforo Mazara, e ciò in rapporto alla categoria 21.a dell'art. 33 dello Statuto.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore marchese Mazara si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego il Senatore Melodia ed il Senatore Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula.

(I Senatori Melodia ed Orso Serra introducono nell'aula il Senatore Mazara che presta il giuramento nella formula consueta.)

Do atto al Senatore Mazara del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COMPOSIZIONE
DELLE CORTI D'ASSISIE.
(V. Atti del Senato, N. 18.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'Assisie.

Prego i signori Commissari a prendere posto nel loro luogo.

Se non vi è osservazione in contrario intenderò il Senato assenziente a, che non si legga distesamente il progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'accurata relazione, che fu distribuita, fa fede, che l'Ufficio Centrale a maggioranza non ammise il progetto presentato dal Ministero: che un'altra maggioranza propose delle modificazioni al progetto medesimo; che infine uno dei membri dell'Ufficio Centrale respinse e progetto ministeriale e le modificazioni.

Membro dissenziente in questo ultimo senso sono io.

Ho respinto e respingo il progetto Ministeriale, in primo luogo perchè l'Ufficio V che ho l'onore di rappresentare, e che mi chiamò suo commissario, al quale intervenne un numero maggiore del consueto, con voto unanime deliberò di respingere il progetto, ben inteso che non diede al commissario come non gli poteva dare un mandato imperativo, ma respinsi altresì il progetto perchè divideva l'opinione dell'Ufficio medesimo. Respinsi e respingo le modificazioni proposte da una maggioranza dell'Ufficio Centrale, non per voto dell'Ufficio, perchè questo non lo conosceva, ma per propria convinzione, la quale è però in armonia colle intenzioni, che, in massima, lo stesso Ufficio V ebbe a manifestare.

Io credo, che il progetto, che è in discussione è inopportuno. E questa inopportunità parmi dimostrata ove si consideri, che la legge sulle Corti di assisie è di data non remota, ed inoltre in buona parte dello Stato non è da anni in osservanza ma da mesi.

Ed io penso che una legge di tanta importanza non debba riformarsi nelle parti più essenziali dopo al breve

tempo, poichè non si ebbe ancora sufficiente esperienza per decidere e determinare modificazioni profonde.

Io credo pericoloso il venire a correggere la legge, che fu recentemente fatta prima che una lunga esperienza faccia nascere nella pubblica opinione il convincimento, che a legge deve assolutamente essere corretta.

La modificazione sostanziale che contiene il progetto di legge sta in questo, che la legge vigente esige che le Corti d'assisie siano composte di tre consiglieri di appello, i quali per la loro autorità, per il loro grado evidentemente ispirano la massima fiducia, ed il giudicato della Corte acquista quel rispetto, quell'autorità che è conseguenza di un pronunziato di persone autorevoli per grado, e la cui dottrina è fuori di controversia; e per contro la nuova legge vorrebbe sostituire a due consiglieri d'appello, due giudici dei Tribunali di circondario.

Questa sostituzione a mio giudizio non può non fare cattivo effetto e se mi fosse lecita la parola, direi pessimo, nella pubblica opinione. Difatti gl'imputati prima della creazione delle Corti di assisie erano assuefatti ad essere giudicati per i gravi reati dalle Corti d'appello costituite di un numero di consiglieri assai più considerevole di quello che compongono le Corti d'assisie; fu già cosa notata e mal sentita che tre giudici potessero giudicare degli stessi reati ivi compresa la pena capitale, come prima giudicavano in sette, dico che fu sentito non troppo vantaggiosamente il cambiamento non solo da tutti i cittadini che sono versati nelle cognizioni legali e conoscono le organizzazioni giudiziarie e ciò che ha tratto all'amministrazione della giustizia, ma dalla generalità dei cittadini, che manca di queste cognizioni e sta più ai titoli e alle qualità delle persone che hanno a giudicare ed al numero loro di quello che deferisca a considerazioni che si possono fare da chi ha altre cognizioni, sebbene anche buona parte di questi non abbia troppa fiducia nel nuovo metodo di giudicare i reati.

Credo dunque di non aver detto nulla di arrischiato affermando che questa innovazione, di veder condannato a gravissime pene ed anche alla morte un individuo da tre a vece di sette giudici, ha fatto una impressione non favorevole.

Ora poi se dopo breve tempo si vengono a sostituire a tre consiglieri di appello, un giudice d'appello che fa da presidente e due giudici di Tribunale di circondario, io credo realmente che l'impressione poco gradita che si è fatta prima, diventerà molto più gradita e si avverterà generalmente il cambiamento. Non è che i cittadini non abbiano fede nella probità, nelle cognizioni legali dei giudici di Tribunale di circondario; lungi da me una simile idea; ma la gente giudica le persone atte a fare ciò che le vede abitualmente a fare, capaci di ciò che per proprio ufficio sono chiamate ordinariamente a fare. Ora i cittadini i quali vedono che i giudici dei tribunali di circondario sono chiamati ad

occuparsi di cose di minor rilievo, a pronunciare sopra reati di poca importanza e pene non gravi, difficilmente si persuaderanno che gli stessi giudici abbiano i requisiti che si esigono dalla legge vigente creatrice delle assisie per giudicare dei reati più gravi, di questioni che la legge non senza motivo affidò a giudici maggiori, a consiglieri d'appello. Non tutti, e dirò anzi la maggior parte, non sapranno trovare ragione di questo cambiamento, e lo disapproveranno altamente nè senza motivo. Ora vediamo quali sono le Corti di assisie costituite nel modo proposto dall'onorevole Ministro della Giustizia, cioè d'un presidente, consigliere d'appello, e di due giudici di Tribunale. Io voglio supporre in costoro tutta quella indipendenza che è conciliabile colla loro posizione e che niuna volontaria influenza sui due giudici di Tribunale di circondario eserciti il presidente molto più elevato in grado; io non credo che i due giudici di grado minore vogliano per un moto reverenziale, o per un ossequioso riguardo volontariamente votare contro la propria coscienza; ma non ignoro che l'uomo è passibile di impressioni indipendentemente dalla sua volontà e che perciò essi trovandosi a fronte di persona che deve essere sommatamente più istruita di loro, e fornita soprattutto di lunga pratica degli affari, possano essere indotti a secondarne il voto e le opinioni non volendolo e senza avvedersi, poichè le conseguenze non si possono impedire ed il subirle è cosa umana.

Ma veniamo ad un caso speciale: suppongasì che il Presidente abbia dato un provvedimento relativamente alla difesa, del quale essa si richiami alla Corte.

Signori, la posizione dei due giudici minori in grado, per quanto indipendente si voglia dire è alquanto pericolosa e difficile, ma perchè essi hanno e devono avere la coscienza di essere a pari del Presidente, potrebbe pur avvenire, e forse avverrà che, senza volerlo, non riparinò un provvedimento che sarebbe da ripararsi appunto perchè nel dubbio, si crederanno di procedere con maggior cautela e di meglio seguire i dettami della giustizia col deferire al Presidente che ne deve saper più di loro.

Io credo quindi pericoloso lo esporre due assessori, due giudici di tribunale di circondario a disimpegnare funzioni, che fin qui sono disimpegnate da consiglieri d'appello eguali in grado col Presidente, fatta astrazione delle speciali attribuzioni, che per l'occasione delle assisie questi possiede.

Ma le decisioni che pronuncia la Corte d'appello si riducono forse a queste questioni, dirò incidentali od altre consimili, a questioni, che possono nascere in occasione del dibattimento, e che dirò secondarie? No certamente.

La decisione definitiva, l'applicazione della pena vuol essere pronunciata da tre giudici della Corte di assisie.

Ora io domando: Come va che dalla legge vigente, legge di creazione delle Assisie, si vogliano 3 voti di

3 consiglieri di appello, e che ora si vogliano invece 2 voti di giudici di circondario, o dicasi di prima istanza, ed uno di consigliere d'appello? Ciò prescrivendosi, ne avverrà che la maggioranza delle Corti starà, ripeto, evidentemente in coloro che vi è presunzione debbano saperne di meno.

Io credo quindi che anche sotto questo rapporto sia molto pericoloso il fare le proposte innovazioni.

Si addusse per giustificare il sistema proposto dall'onorevole Guardasigilli, poichè finora parlo solo del progetto ministeriale, che adottandosi questo, si ottengono risparmi nelle spese che l'erario pubblico sopporta; che questi risparmi si vogliono dal Parlamento; che con essi si possa riescire a moltiplicare in certe parti dello Stato le Corti di Assisie; che siano necessarie.

Io dirò in primo luogo che per me non acconsentirò mai a questo genere di economie, le quali assolutamente respingo, perchè non sono tali da cambiare la condizione finanziaria, non potendo ridurre il bilancio di milioni ma soltanto di qualche centinaio di mila lire, che per l'amministrazione della giustizia non sono da tenersi a calcolo.

Dico poi che se l'onorevole Guardasigilli ha dei motivi per dover provvedere di maggior numero di Corti di assisie alcune parti del Regno, io credo da un canto che ciò derivi solo da circostanze eccezionali, straordinarie, e non durature, e che quando pur fossero durature, debito dello Stato egli è che giustizia si faccia, e che si sopporti ogni relativa spesa; ed io non dubito che il signor Guardasigilli, quando esporrà al Parlamento le cause imperiose, per le quali egli debba aumentare il numero delle Corti di assisie in certe parti dello Stato, il Parlamento non sarà per negargli la relativa spesa.

Ma il bisogno d'alcune parti dello Stato d'avere più numerose Corti d'assisie non è motivo per cui si debba fare un'innovazione radicale alla legge sulle Corti d'assisie. Conseguentemente essendo pericolosa, essendo fuori di tempo l'innovazione proposta e l'argomento della economia non dovendo tenersi a calcolo, come parmi d'avere dimostrato, io non posso accettare il progetto ministeriale, e meco concorda la maggioranza dell'Ufficio Centrale; se non che io dissento da questa maggioranza per le modificazioni che essa ha proposto di sostituire al progetto del ministero. Dirò anzitutto che qualora fossi nel bivio, costretto cioè di scegliere tra il progetto ministeriale e le modificazioni aderirei a queste, in quanto non alterano la legge vigente quanto la altera lo schema di legge del Ministero. Tuttavia io non so acconciarmi alle modificazioni medesime e per ragioni intrinseche e per quelle stesse che venni adducendo fin qui, cioè per inopportunità, e per il cattivo senso che faranno nelle popolazioni, e per le cattive conseguenze che ne derivano dal sostituire ai tre giudici d'appello due giudici di tribunali di circondario in data circostanza. Se non che un grave difetto in-

trinseco hanno le modificazioni proposte ed è che i cittadini non verrebbero ad ottenere tutti eguale trattamento nell'amministrazione della giustizia penale.

Diffatti l'Ufficio Centrale vorrebbe che fosse in facoltà della sezione d'accusa della Corte d'appello di determinare quando le Corti d'assise debbano essere composte di 3 giudici d'appello, ovvero possano ammettersi due giudici di circondario; vorrebbe, cioè, che laddove sono le Corti d'appello, cioè nelle città sedi di esse, fossero sempre tre giudici della Corte d'appello che componessero le Corti d'assise ed in altri luoghi ed in certi casi potesse aver luogo la surrogazione mediante giudici di circondario. Da ciò la conseguenza che i cittadini non avrebbero tutti un eguale trattamento al cospetto della legge come ho affermato: poichè coloro i quali commetterebbero dei reati dove ha sede una Corte d'appello avrebbero la guarentigia di essere giudicati da 3 giudici della Corte stessa; e coloro i quali commetterebbero reati fuori del luogo ove risiede la Corte correrebbero il rischio di essere giudicati da giudici di grado minore, il che costituisce un'ineguaglianza.

Ben comprendo che l'Ufficio Centrale ha creduto di evitare l'ineguaglianza affidando la determinazione sulla destinazione o non di giudici minori alla sezione d'accusa, in quanto che essa deve prendere cognizione della natura del reato, dello stato del processo e saprà proporzionare all'importanza del giudizio la natura dei giudici.

Ma io dirò in primo luogo: Non credo che possa lasciarsi in balia della sezione d'accusa la determinazione di chi debbe giudicare, poichè i cittadini debbono avere i giudici dalla legge, e questi devono essere per tutti eguali.

Dirò in secondo luogo che per quanto acume possa recare la sezione d'accusa nell'indagare la natura e l'importanza del reato non è però men vero che talvolta i dibattimenti prendono un tale sviluppo che forse la sezione d'accusa, ove avesse potuto prevederne anticipatamente i risultati, si pentirebbe di aver fatto la destinazione di giudici inferiori ai consiglieri d'appello.

Vi sarebbe per conseguenza, come dissi, un diverso non solo, ma un incerto trattamento ed inoltre diseguale per i cittadini, dipendente dal commettere reati in un sito piuttosto che in un altro dello Stato.

Questa è la principale ragione per la quale non potrei accettare le modificazioni proposte.

A giustificare le sue modificazioni la maggioranza dell'Ufficio Centrale con quella penetrazione che lo distingue ha avuto ricorso a due argomenti, i quali in apparenza possono fare impressione; ma io ricorrerò alla stessa relazione per provare la poca forza loro.

Isi si dice: « Disposizioni consimili a quelle proposte sono vigenti in Francia e nel Belgio. » Io dirò anzitutto che le modificazioni fatte in Francia e nel Belgio non susseguirono la legge della creazione delle Assise, di

sei mesi, di uno, di due o tre anni, ma ebbero luogo nel 1831 dopo una lunga esperienza.

Ma un argomento, al quale credo non si possa rispondere collo esempio della Francia e del Belgio, sta in questo, che le nostre Corti di assise hanno dal Codice penale tali facoltà nell'applicazione delle pene, che non hanno le Corti di Assise nè Francesi, nè Belgha. Ragiono per cui quando l'applicazione delle pene è più tassativa, e più circoscritta come nel Codice di dette due nazioni, è forse più tollerabile che si sia adottato il sistema francese e belga; ma laddove vi è un Codice come nel nostro Stato che dà molto più ampie attribuzioni ai giudici potendo passare da una pena ad un'altra anche gravissima, non debbesi adottare lo stesso sistema.

E che la cosa sia così io ne traggo argomento da che, quando si fece la legge sulle Corti d'assise, da noi non s'ignorava di certo che in Francia e nel Belgio esistevano le disposizioni che furono nella relazione riferite.

Noi abbiamo generalmente ricorso a quelle due nazioni tuttavolta che si trattò di decidere ciò che fosse meglio di fare per il nostro paese in materia legislativa. Se non altro le legislazioni di quelle due nazioni sono tali che meritano di essere consultate per lo meno tuttavolta che si tratta di fare leggi nuove.

Ora, io domando, per qual ragione nel fare la legge sulle Assise nostre non si segui l'esempio che veniva da quelle due nazioni? A me sembra di dover trovarne la ragione appunto nella diversità fra le disposizioni penali contenute nei codici francesi e belga e quelle di cui nel Codice nostro; il qual Codice penale siccome fu fatto quando non vi era la legge delle Assise, ma in tempo in cui i magistrati erano giudici del diritto e del fatto, in epoca in cui le Corti di appello pronunciavano composte di giudici in molto maggior numero di quello che ora compongono le Corti di Assise, si è riconosciuto facendo la legge sulle Corti di Assise, che non era da seguirsi il sistema francese prima che sia eseguita la riforma del Codice penale italiano in conformità dei Codici di quelle nazioni.

Per conseguenza io credo che anche il sistema proposto dall'Ufficio Centrale non è ammissibile.

Io ho addotte brevemente le ragioni che m'indussero a scostarmi dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale per le modificazioni proposte, e di unirmi alla maggioranza stessa per respingere il progetto ministeriale. Pronunzierà ora il Senato come crederà nella sua saviezza; io mantengo la ferma, l'intima convinzione che sieno inopportuni ed inaccettabili ed il progetto del Ministero e quello della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento con unanime voce si faceva sentire al Governo il desiderio di scemare il

carico delle spese dell'amministrazione giudiziaria, desiderio ch'è pure nei voti di tutto il paese, quando le carceri sono ingombre ed è urgente provvedere al celer andamento dell'amministrazione della giustizia, io credeva che un progetto di legge il quale fosse diretto ad ottemperare a quel desiderio, e a questo debito del Governo, non avrebbe potuto incontrare quelle gravi difficoltà che oggi veggio sollevate, e di cui si è fatto organo l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli ha detto che questa legge riesce inopportuna ed ha ricordato che una legge non si muta improvvisamente, che bisogna aspettare che l'esperienza dimostri quali frutti essa produca, e dia utili suggerimenti.

Dal canto mio non ho nessun dubbio ad ammettere questa proposizione astratta; ma l'onorevole Senatore Arnulfo, egli stesso, ha avvertito nel corso del suo ragionamento che avendo la Francia una legge eguale a quella che noi abbiamo, dopo la esperienza di molti anni la modificò in un senso quasi conforme a quello da me proposto, e che è al tutto conforme alle proposte dell'Ufficio Centrale.

Onde io richiederò all'onorevole Senatore Arnulfo se l'esperienza di altri paesi non potesse profittare anche a noi. O crede egli invece che vedendo noi le utili riforme altrove introdotte, per eseguire inflessibilmente quel canone astratto cui egli accennava, e che io astrattamente ho accettato, dovessimo stare nondimeno 20 o 30 anni per fare anche l'esperienza già fatta da altri?

Ma in fondo di questo concetto del Senatore Arnulfo, della inopportunità della legge, c'è l'oblio delle condizioni in cui ci troviamo, del movimento secondo il quale l'Italia si è venuta formando.

Ma possiamo noi chiudere gli occhi e non vedere ciò che si è fatto da due anni in qua?

Province ch'è avevano leggi varie, abitudini giuridiche diverse, che si trovavano variamente organizzate, si sono riunite sotto l'impero di una volontà e di un sentimento comune. Esse sentivano, volevano l'Italia.

Si cercò di provvedere man mano alle necessità le più urgenti.

Dal canto mio, lodico con compiacenza, benchè mi abbia fruttato accuse ed amarezze, dal canto mio non ho esitato a resistere ad ogni sentimento municipale, a consigliare ogni sacrificio perchè l'Italia si facesse; certo che l'Italia fatta avrebbe reso pago ogni giurato desiderio, rinfancato ogni sacrificio.

Or si potrebbe pretendere con giustizia che i provvedimenti presi in uno o in altro luogo nel corso di questo periodo di trasformazione debbano essere norma assoluta?

Si potrebbe chiedere che rimanessero saldi finchè non si compiessero un'esperienza di lunghi anni? Io non credo che possa questo concetto essere accolto dal Senato.

A queste nobili provincie se ne sono aggiunte delle

altre anch'esse felice parte d'Italia; è questo un fatto capitale che non si può trasandare.

Dopo queste aggiunzioni è tempo, mi pare, di esaminare se effettivamente le leggi che sono state volute, desiderate, perchè fosse affrettata l'unione politica delle provincie tutte, se queste leggi non possono essere soggette a modificazioni nell'interesse e pel bene di tutta l'Italia.

Però io domando solo che il Senato esamini la legge senza preoccupazioni. Se troverà che essa raggiunga lo scopo a cui è indirizzata, cioè di affrettare senza pericolo alcuno l'amministrazione della giustizia, e di portare un' economia considerevole allo Stato, io credo che il Senato non possa essere vincolato dal concetto astratto messo innanzi dall'onorevole Senatore Arnulfo e che vorrà votarla.

Ha aggiunto l'onorevole Senatore Arnulfo, che si è già fatto un mutamento, perchè prima giudicava delle cause criminali un numero maggiore di Consiglieri della Corte d'appello, ridotto di poi a tre solamente, che questa variazione ha fatto, non negli animi colti ma in una parte della popolazione, un'impressione poco felice.

Egli dice tener molto che non fosse pessima quella che farebbe la legge qualora a due Consiglieri si sostituissero due giudici di Tribunali di circondario.

Ma seguendo il ragionamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, io mi sono avveduto che noi moviamoda due principii diversi.

Io non credo che il legislatore debba prendere per guida il senso volgare delle moltitudini quando si pone a scrivere una legge. Aggiungerò pure che io dubito fortemente dell'esattezza della sua assertiva quando egli afferma che il mutamento aveva prodotto poco felice impressione.

Io credo per contrario che la surrogazione delle Corti d'assise alle Corti d'appello sia stato un fatto gradito e accetto anche all'opinione volgare del paese, e forse più ancora all'opinione volgare che non all'opinione colta ed illuminata.

L'onorevole Senatore Arnulfo ha combattuto il sistema da me proposto, messo, pare, dal pensiero che due Giudici, sotto la direzione di un Consigliere della Corte d'appello, potessero essere indotti a secondare il suo voto senza volerlo.

Per verità io non intendo come ciò possa avvenire. Per ammetterlo bisognerebbe poter volgere una tale accusa ai Giudici dei Tribunali circondariali che egli medesimo è lontano dal poter immaginare o supporre.

Ma è tanto vano, o signori, questo pericolo che l'esperienza quotidiana basta a mostrarlo privo di ogni fondamento.

In ogni circondario non c'è forse il Presidente che dirige i due giudici? ed un Presidente di tribunale è poco più poco meno che un consigliere d'appello. Vi sono dei Presidenti di tribunali circondariali che hanno uno stipendio maggiore di quello dei consiglieri d'ap-

pello, anzi in talune discussioni fatte intorno alla legge organica, si è ritenuto che il Presidente del tribunale circondariale non sia che consigliere d'appello con una missione. Corre gran distanza tra la posizione di un Presidente di una Corte d'appello ed un consigliere d'appello, o guardate al suo stipendio o guardate alle sue attribuzioni, o guardate infine alla difficoltà con cui si giunge a questo grado, alle poche persone che vi pervengono.

Certamente la distanza tra il Presidente della Corte d'appello, ed i consiglieri, è molto maggiore di quella che passa tra un consigliere d'appello ed un giudice di tribunale di circondario, eppure mai al mondo si è sospettato che il Presidente del tribunale di circondario possa avere una prepotente influenza sul giudice, o che il Presidente della Corte di appello abbia o usi questo potere sovversivo verso i consiglieri della Corte.

Nella magistratura, in qualunque grado, si trovano degni magistrati; qualunque grado essi occupino sentiranno il bisogno ed il debito della propria indipendenza. Per me ho veduto ed in queste provincie e nella provincia mia natale, ed in Francia, ed in altri luoghi, ove mi è accaduto d'osservare da vicino la magistratura, che i magistrati mantengono, quando sono degni magistrati, come debbono essere, quella piena indipendenza che non va scemata punto nè dal grado maggiore che abbia il Presidente nè da altro riguardo.

Se qualche magistrato ha qualche deferenza, se ciò può essere, egli l'avrà per il Presidente come per qualunque altro, ed allora il rimedio unico, necessario è che un tale magistrato, si allontani dalla magistratura.

Io non discuterò qui della presunzione di una scienza grandemente superiore nel consigliere d'appello. Certamente al posto di consigliere d'appello pervengono i più provetti e sperimentati magistrati; ma la sua più ampia esperienza non porta, ma disdice anzi la presunzione che egli voglia abusare della sua autorità o della sua scienza per tirare nei suoi voleri o ad una cieca obbedienza i suoi colleghi.

Io accetto le osservazioni dell'onorevole Senatore Arnulfo in quella parte che riguarda il progetto proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io comprendo soltanto due sistemi; il sistema che tutti i componenti le Corti d'assise sieno consiglieri, o l'altro proposto dal Ministero.

Mi riesce incomprendibile il sistema che siano consiglieri tutti i componenti le Corti d'assise ove siede la Corte d'appello, e negli altri luoghi vi sia un solo consigliere e i due assessori possano essere due giudici di circondario.

Più ancora mi riesce incomprendibile la facoltà straordinaria data alla sezione d'accusa di poter decidere se e quando i componenti le Corti d'assise debbano essere

consiglieri, e quando possano essere giudici di circondario.

L'osservazione fatta su questo proposito dall'onorevole Senatore Arnulfo, che cioè si vedrebbe che alcuni sono giudicati in un modo, ed altri diversamente, fa, a mio avviso, condannare senza replica il sistema.

Eppure questo sistema è adottato in Francia ed in parte è adottato nel Belgio.

Nel Belgio i componenti delle Assise sono giudici di circondario, salvo la facoltà alla sezione d'accusa di richiedere, in qualche caso speciale, invece dei giudici di circondario, i consiglieri delle Corti d'appello.

E questi sistemi, signori, non sono stati ora la prima volta avvertiti in questo paese; non è la mia proposta un'innovazione, ma è la riproduzione di alcuni voti, di alcune proposte già anticamente formulate, e dalle quali, non so per qual ragione, si è deviato nel 1859.

In effetto nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati il 27 dicembre 1853 era ordinata la formazione delle Corti d'Assise nel modo medesimo che è stabilita in Francia, cioè che fossero composte di consiglieri, dove vi erano Corti d'appello, e di giudici di circondario dove le Corti d'appello mancavano.

Vi fu su questo progetto una relazione della Camera dei Deputati del 17 luglio 1854, nella quale si nove-ravao gli inconvenienti che in parte ho accennati; e si proponeva invece dell'articolo proposto dal Ministero, quell'articolo medesimo che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Esso di fatti era così concepito:

« Ogni Corte d'assise è composta di un presidente, o consigliere della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, e di due giudici scelti fra i membri più anziani del Tribunale provinciale.

« Potrà esservi aggiunto un giudice supplente. »

Questa proposta fatta dalla Camera dei Deputati non fu discussa; ma il 26 marzo 1856, il Ministero presentò un nuovo progetto alla Camera dei Deputati nel quale riprodusse l'articolo, che testè vi ho letto.

Questo nuovo progetto neppure fu discusso. Però io non mi distaccava dai precedenti parlamentari del paese quando proponeva alla discussione del Senato il progetto di legge, che ho avuto l'onore di proporre.

Quali ragioni, o signori, sostengono questo progetto di legge?

Una delle ragioni è l'economia.

Su questo punto io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Senatore Arnulfo: io credo, che l'economia in materia di amministrazione della giustizia debba farsi con grandi riguardi, e solo quando essa non può tornare nociva agli interessi della giustizia, che sono i più vitali, i più importanti interessi del paese.

Epperò, salvo a dimostrare che la legge da me proposta non pregiudica in nulla la retta amministrazione della giustizia, non sarà vano che io esponga al Senato come il progetto di legge che ho avuto l'o-

nore di presentare produrrebbe una considerevole economia.

Da un quadro statistico, che ho avuto l'onore di sottoporre all'Ufficio Centrale risulta che si otterrebbe l'economia di lire 600,000 e più.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha osservato, che veramente questo computo non poteva tenersi esatto, che tutta questa economia poteva in parte svanire. Per provarlo si osservò che il calcolo su cui questo prospetto di economie è fondato, poggia sul concetto che mancheranno tanti consiglieri di prima classe, tanti della seconda, tanti della terza; invece i consiglieri che dovrebbero mancare sarebbero tutti dell'ultima categoria.

La seconda osservazione fatta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale per dubitare dell'esattezza del mio computo è che veramente ai consiglieri d'appello che fossero allontanati dal loro Ufficio dovrebbe nondimeno pagarsi una somma, sia come pensione, sia a titolo d'aspettativa. Ma evidentemente della somma che si dovrà pagare ai consiglieri d'appello che uscissero dal loro ufficio non può tenersi conto, poichè questa somma non sarebbe pagata che transitoriamente; l'economia si guarda come l'effetto dell'avvenire, e quando si fa un calcolo per un mutamento di legge organica si considerano in generale le sue conseguenze future, che sono le sole stabili.

In quanto alla prima osservazione io mi limito solamente a dire che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha assunto come determinato e stabilito ciò che non è punto ancora certo, cioè quali dei consiglieri dovrebbero uscire in conseguenza della legge che ho l'onore di proporre. Questo è un punto intorno a cui provvederà il Senato qualora accolga il progetto, e certamente io non mi rifiuterò a tutte quelle misure che siano le più convenienti per cautelare i principii dell'anamovibilità ad un tempo, e gl'interessi di tutti i funzionari i quali dovrebbero uscire dal loro posto.

Non dimeno senza annoiare il Senato con ulteriori computi su questo punto io credo che anche ammesse in parte le osservazioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale, si possa con certezza affermare che una copiosa economia vi sarebbe; non sarà di 600 mila lire, sarà minore se volete, ma noi abbiamo il debito nelle condizioni in cui ci troviamo, di fare tutte quelle economie, siano pur esse tenue e piccole, le quali non tornano a danno del servizio pubblico.

La surrogazione dei giudici di circondario ai consiglieri di appello che l'onorevole Senatore Arnolfo credeva pericolosa, può essa veramente turbare l'amministrazione della giustizia? Su questo punto di fatto io credo che l'esperienza possa e debba valere qualche cosa; che possa e debba valere qualche cosa anche, ed io direi moltissimo, il concetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Quando noi vediamo che in Francia si amministra e da più anni la giustizia in molte provincie, essendo in

esse costituite le Corti di assisie da un consigliere della Corte d'appello e da giudici di circondario, quando vediamo questo sistema praticato nel Belgio, nè, per quanto io sappia, si è mai levato un solo lamento, non ostante che in quei paesi si avesse innanzi agli occhi il diverso spettacolo di due Corti d'assisie diversamente composte, il che renderebbe agevole il confronto e richiamava l'attenzione di ogni più volgare osservatore per notare la differenza di questi due sistemi ed i danni che potevano nascere più dall'uno che dall'altro, quando, io dico, sono avvenuti questi fatti in altri paesi governati da istituzioni somiglianti alle nostre, io non so comprendere come noi dobbiamo prevedere pericoli e danni, i quali non sono stati preveduti e non sono avvenuti in questi altri paesi.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, nella quale concorrevano giuriconsulti e magistrati rispettabili, non si è sgomentata di questi pericoli e di queste previsioni, quando essa ha stabilito che nei paesi in cui mancava la Corte d'appello, la giustizia fosse amministrata da un consigliere d'Appello, e da due giudici di circondario, e su questo punto l'autorità di uomini così fatti è per me la miglior egida della mia proposta.

Ma in realtà, o signori, quali sono questi pericoli, questi danni?

In molti paesi, in cui la giustizia penale è amministrata dai giurati, e dirò anzi in cui la giustizia si crede meglio amministrata, non vi ha che un solo magistrato che costituisce la Corte d'assisie.

Noi vogliamo non innovare audacemente, come avremmo potuto essere accusati se fossimo venuti qui a presentare questa proposta; ma questo esempio stesso, e questo fatto ci può far scorgere che se basta un Presidente per disimpegnare l'Ufficio del magistrato in una Corte d'assisie, perchè non basterà a quest'Ufficio un consigliere d'appello, il quale sia assistito da due giudici di circondario?

È indubitato che la Corte di assisie deve discutere questioni preliminari, questioni di nullità; che essa può essere chiamata dagli avvocati a decidere intorno alla posizione della questione, intorno alle domande che riguardano il procedimento; ma chiunque abbia esperienza dei giudizi penali, ha che ciò che vi ha di più grave, di più serio in un penale giudizio si è la questione intorno alle prove; e che le questioni preliminari, che le questioni del procedimento, per l'abitudine che hanno i giudici, per la frequenza in cui siffatte questioni si producono, possono risolversi senza grandi difficoltà.

Nè grandissima è la difficoltà per un giudice il quale sia retto e sufficientemente colto, nel trovare nel Codice penale la pena corrispondente al reato, che ha stabilito il verdetto dei giurati.

Ciò dicendo, o signori, io non penso in nessun modo menomare l'alto ufficio che prestano coloro che sono chiamati a sentenziare in una Corte di assisie; ma temo che si esageri dagli oppositori, quando

a questo ufficio tengono insufficienti i giudici di circondario. Eppure questi giudici esaminano e per la parte del fatto, e per quella del diritto questioni gravissime, controversie spinose, nè credo che si possa dire che un giudice il quale ha sufficienza per spedire tutti gli affari correzionali non debba reputarsi capace a sopportare il nobile carico di assessore che deve compiere in una Corte di assisie.

Non vi sono pericoli adunque, o signori, di sorta; vi è utilità e molta; questa utilità era ravvisata da un giureconsulto rispettabile delle provincie settentrionali il quale dopo di aver dato un lungo parere intorno a questa questione, concludeva nei seguenti termini:

« Ne verrà un risparmio non insignificante di spesa all'erario; una maggiore sollecitudine nella definizione dei processi criminali ed un vantaggio troppo necessario alle Corti d'appello, che costrette a disperdere i proprii membri in diversi circoli d'Assisie possono a stento e tardivamente supplire agli affari di loro competenza. »

Questa Corte è composta di 21 consiglieri; ne ho assegnati 12 alle Corti di assisie, e più d'una volta mi è convenuto ritardare la convocazione di un qualche circolo, affinchè la sezione d'appello non rimanesse sprovvista del numero voluto dei Consiglieri.

A questo pericolo sarebbe ovviato scegliendo i giudici delle assisie fra i membri dei tribunali, o di tal guisa potrebbero le assisie convocarsi contemporaneamente anche in tutti i circoli tutte le volte che il bisogno lo richiedesse.

Dirò di più, quando nel mese di febbraio io rivolsi a tutti i pubblici Ministeri del Regno la preghiera perchè mi suggerissero tutti quei miglioramenti che essi crederessero opportuni intorno al Codice penale ed intorno al Codice di procedura penale, e quando rivolsi la medesima preghiera a molti altri magistrati del paese, da molti di questi magistrati mi fu suggerito il concetto della legge che ho avuto l'onore di presentare. E notate, o signori, che il brano del quale io ho dato lettura, ed alcuni dei rapporti che ho testè citati non si ispirano a circostanze straordinarie che si verificano dolorosamente in provincie che sono da noi lontane, ma erano consigliati dall'aspetto dell'amministrazione ordinaria della giustizia, dagli interessi e dai bisogni di queste provincie.

Se però vorrà il Senato, come ho piena fiducia, rivolgere ancora il suo sguardo e la sua attenzione alle condizioni in cui si trova l'amministrazione della giustizia in alcune provincie del Regno d'Italia, vedrà di quanto vantaggio potrà essere questa legge, ed egli, spero, non ritarderà ad adottarla.

Io non starò qui ad esporre al Senato il numero dei detenuti che sono in una od in altra provincia del Regno, non parlerò dell'alacrità con cui i magistrati in quelle provincie attendano all'adempimento dei loro doveri.

Ma il Senato può intendere da sè che in alcune provincie ci è un gran numero di prigionieri, ed è un nu-

mero considerevole di processi, ed intanto i magistrati con tutto il buon volere, e con tutto lo zelo, sobbarcandosi ad ogni sacrificio, come mi consta che essi fanno, riescono impotenti a sgombrare le carceri, a far procedere rapida e celere l'amministrazione della giustizia.

Ed io, o signori, ho fermo convincimento che una delle prime leve per la salute di quelle provincie stia appunto in ciò, nel promuovere la celere e retta amministrazione della giustizia.

Di questa celere amministrazione della giustizia ci è bisogno specialmente nelle provincie Siciliane, nelle provincie Napoletane, nella Sardegna.

Io non riferirò al Senato i rapporti che mi pervengono dai procuratori generali che sono in quelle provincie: ma ad una voce essi affermano che sia impossibile dar corso alla giustizia, sgombrare le carceri senza istituire circoli straordinari.

L'onorevole Senatore Arnulfo diceva: ebbene proponete dunque l'aumento di tanti nuovi consiglieri di Corti di appello quanti ce ne vogliono per costituire queste nuove Assisie straordinarie; il Parlamento non negherà il suo voto a questa proposta.

Ma, o signori, se io sospettassi dei pericoli a cui l'onorevole Senatore Arnulfo accennava, e dei quali si mostrava preoccupato, io inviterei senza esitanza il Parlamento a questa nuova spesa, e sarei certo che essa sarebbe sopportata volenterosamente dai contribuenti. Ma quando io sono convinto che non solamente non è necessario creare altri consiglieri, i quali dopo un certo periodo di tempo rimarrebbero inoperosi e dovrebbero allontanarsi da questo ufficio, ma che con utilità vera dell'amministrazione della giustizia si può fare una economia positiva, io crederei di mancare al mio dovere se invece di attenermi al partito che ho proposto al Senato, fossi venuto qui a proporre uno diverso.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole signor Ministro disse: l'esperienza che non si è fatta ancora da noi si è fatta da altri; perchè non ne profiteremo? Il mio progetto corrisponde alla legge francese.

Mi permetterò di leggere l'articolo primo del progetto ministeriale.

« Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto tra i consiglieri della Corte d'appello, e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

Dunque in tutte le Corti d'assisie ci dev'essere sempre un Presidente della Corte d'appello, e due giudici di Circondario.

La legge francese è così scritta:

« Dans les départements où siègent les Cours Royales, les assises seront tenues par trois des membres de la Cour, dont l'un sera président. »

« Dans les autres départements la Cour d'assises sera composée d'un conseiller de la Cour Royale délégué à cet effet, et qui sera président de la Cour d'assises, et de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la Cour Royale lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. »

Fatto il confronto si rilevano delle differenze molto gravi, motivo pel quale il progetto del Ministero non è l'imitazione francese, ma costituisce un passo immenso più avanti.

Io ho voluto notare questa differenza per la esattezza del fatto che ho accennato.

L'onorevole signor Ministro invocò l'autorità della maggioranza dell'Ufficio Centrale; per verità io apprezzo sommanente i lumi e le pregevolissime qualità dei membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma mi pare che poco giovi all'opinione sostenuta dal signor Ministro l'autorità loro in quanto che la maggioranza cosa disse?

Essa adottò il progetto francese e belga il quale vuole che in massima vi siano nelle Corti d'assise tre Consiglieri di Corte d'appello, e solo in alcuni casi sostituiscano giudici di grado minore a due Consiglieri, ed il signor Ministro vuole che in tutti i casi, per qualunque natura di reati, vi siano sempre un solo consigliere e due giudici di tribunale di circondario.

La maggioranza dell'Ufficio vuole che allora solo vi siano due giudici di tribunale di circondario, che la sezione di accusa della Corte d'appello lo abbia dichiarato; e per quali motivi lo dichiarerà? perchè crederà che l'applicazione della legge possa tuttavia farsi bene in certi casi speciali, che non richiedano le cognizioni, i lumi dei Consiglieri della Corte d'appello; quindi io credo che il progetto del Ministero è compiutamente diverso sia a fronte della legge francese, sia a fronte del progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Non dirò altro: intendevo solo di ben accertare la circostanza di fatto. Mantengo la mia convinzione, pur rispettando quella del signor Ministro di Grazia e Giustizia, ognuno ha le proprie convinzioni, le quali espone siccome sono chiaramente, il Senato potrà apprezzarle convenientemente; motivo per cui mi astengo di confutare gli altri argomenti addotti dal signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse mi sarò espresso poco chiaramente poichè ho dato occasione alle osservazioni dell'onorevole Senatore Arnolfo.

Conoscevo bene la differenza che corre tra la legislazione francese ed il progetto da me presentato; l'Ufficio Centrale aveva perfino stampato nella relazione gli articoli del Codice francese; di modo che quand'anche io non avessi mai letto quel Codice bastava la lettura della relazione per saperlo; so pure che la maggioranza dell'Ufficio ha fatto una proposta diversa dalla mia, poichè si è attenuta al sistema francese.

Io invocavo la esperienza della Francia e l'autorità dell'Ufficio intorno ad un punto, ad un principio che è quello cardinale in cui sta tutta la questione, cioè la surrogazione a due consiglieri della Corte d'appello di due giudici di circondario.

Ora, l'esperienza della Francia, l'autorità della maggioranza dell'Ufficio Centrale mi assicuravano che questo pericolo fosse vano, perchè vedevo questo concetto attuato in molte parti della Francia, e la maggioranza dell'Ufficio l'aveva pure ammesso per molte parti del Regno.

Presidente. L'ora essendo avanzata, credo opportuno di rimandare a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore due in adunanza pubblica si continuerà l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).